OSSERVAZIONI SU:
Schema di regolamento recante "Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
VERSIONE del 15/3/2011 (non ancora approdata al Parlamento per il parere previsto)
E SU:
Procedura di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2012/2013.

Il **CNAFAM (Coordinamento Nazionale Formazione Artistica, Musicale e Coreutica)** esprime **grande preoccupazione e allarme per l'ultima versione dello** "**Schema di regolamento** recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle **classi di concorso** a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'art. 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", datata 15/3/2011, **non ancora approdata al Parlamento per il parere previsto, nonostante sia passato un anno dalla sua formulazione.**

Esprime **la medesima preoccupazione** per l'imminente avvio della **procedura di utilizzazione del personale docente per l'a.s. 2012/2013,** con particolare riguardo agli **insegnamenti della sezione musicale dei Licei musicali e coreutici.**

E ciò sia per ragioni di <u>metodo</u> che di <u>merito</u>.

IL METODO

La **prima versione** resa pubblica dello schema di regolamento sulle classi di concorso (cosiddetta versione v6 2, datata **30 settembre 2009, cioè quasi due anni e mezzo fa**), riportava il seguente articolo:

Articolo 3
Titoli di accesso

[...]
2. Nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono indicati i titoli di accesso alle classi di concorso di nuova istituzione.

Effettivamente, nella vecchia versione, una tabella (**Allegato B**) riportava tutte le classi di concorso di nuova istituzione e ne regolava i titoli di accesso.

Il **CNAFAM** interveniva pubblicamente più volte su tale allegato, fornendo una serie di osservazioni ed emendamenti finalizzati al suo miglioramento.

Sullo stesso Allegato B, il **CNPI** (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione) rilasciava un preciso, chiaro e articolato **parere**, pubblicato il **30 novembre 2010.**

Il CNAFAM, in un documento pubblicato il 9/3/2011, esprimeva sincero apprezzamento per tale parere, trovandolo, per le parti di competenza (discipline artistiche, musicali e coreutiche), ben articolato e nella sostanza in

accordo con le posizioni da sempre espresse dal Coordinamento, ed esplicitate nei documenti prodotti dal Coordinamento stesso.

Il CNAFAM contava ovviamente sul recepimento di tale parere da parte del Governo.

Invece, nell'ultima versione dello schema di regolamento (versione datata 15/3/2011), **il Governo elude completamente il parere del CNPI, sostituendo l'art. 3 comma 2 con il seguente:**

Articolo 3
Titoli di accesso

[...]
2. Con successivo decreto del Ministri dell'istruzione, università e ricerca, avente natura non regolamentare,saranno definiti i titoli di accesso alle nuove classi di concorso (in corso di definizione) di cui alle Tabelle A e C

Il CNAFAM non può esimersi dal sottolineare il suo **grande stupore** per tale **gravissima scelta**, che in un sol colpo:

a) cancella l'Allegato B nella sua interezza;
b) vanifica tutto il lavoro portato avanti per più di un anno dal CNAFAM, e recepito in gran parte nel parere del CNPI;
c) dà carta bianca al Governo di ridefinire integralmente i titoli di accesso, con provvedimento successivo avente natura non regolamentare;
d) estromette dunque completamente il Parlamento da ogni potere di controllo su tale provvedimento.

Il CNAFAM chiede con forza il ripristino dell'Allegato B, affinché i Parlamentari della VII Commissione di Camera e Senato, avvalendosi dell'ausilio delle associazioni di categoria ascoltate in audizione, possano partecipare al processo delicatissimo di definizione dei titoli di accesso alle classi di concorso, così come già fatto per lo schema di regolamento sui Licei e sulla formazione dei docenti.

Il rischio che altrimenti si corre è che il MIUR, al riparo da qualunque controllo, possa far prevalere esigenze di salvaguardia del pregresso sulle ben più rilevanti esigenze di salvaguardia della **serietà** e della **professionalità** delle scelte didattiche.

LA FASE TRANSITORIA

Abbiamo avuto purtroppo conferma dei nostri timori nella regolamentazione della **fase transitoria**.

In attesa della stesura definitiva del D.P.R. sulle classi di concorso e di quello sul reclutamento, i dirigenti del MIUR hanno partorito la sconfortante **Nota 21 aprile 2010** (con rettifiche successive dell'11 e del 25 maggio), poi **reiterata per il 2011 (Nota prot. A00DPIT n. 272 del 14 marzo 2011)**, dando vita ad un **nefasto "regime transitorio"** che di fatto:

1) ha **impedito** ai docenti di Educazione musicale (attuali classi di concorso A031 e A032) di insegnare **Storia della musica** nei Licei musicali e coreutici, cioè di continuare a fare ciò che facevano già (e per cui erano stati adeguatamente selezionati dall'Amministrazione);

2) ha invece **permesso** ai medesimi docenti di Educazione musicale (A031 e A032), attraverso l'ennesima e superficiale "sanatoria", di accedere direttamente all'insegnamento dello **Strumento** nei Licei musicali, **senza tener alcun conto dell'attività artistico-**

professionale svolta (requisito richiesto per l'accesso all'insegnamento dello Strumento nella scuola secondaria di I grado).

La Nota incriminata è stata poi confermata in occasione delle **utilizzazioni**, e rafforzata da una **Nota successiva (Prot. n. AOODGPER 7342 del 2.8.2010)** – sempre reiterata per l'anno 2011 - con la quale la dirigenza MIUR ha chiarito che nella procedura di utilizzazione **non si tiene alcun conto dei titoli artistico-professionali** posseduti dai candidati (si veda a riprova l'**O.M. 64/11** sulle utilizzazioni del personale docente e A.T.A. per l'a.s. 2011/2012).

Il risultato è devastante: eludendo l'esigenza di fondare tali istituzioni sul merito, sulla serietà e sulla assoluta professionalità, i dirigenti MIUR – **attraverso norme transitorie emanate con NOTA MINISTERIALE** e dunque **senza nemmeno la firma del ministro** – ci consegnano un Liceo musicale in cui:

1) **le cattedre di Storia della musica risultano precluse ai docenti di Educazione musicale (A031 e A032),** che avrebbero pieno diritto e adeguate competenze per occuparle**;**
2) **ai docenti di Educazione musicale (A031 e A032) vengono invece affidate** – su utilizzazione – **le cattedre di Strumento** (Esecuzione e Interpretazione e Musica d'insieme), **prescindendo dalla verifica del possesso sia di adeguati titoli di studio, sia di adeguati titoli artistico-professionali.** Ricordiamo che l'assegnazione del punteggio nella procedura di utilizzazione è fondata solo ed esclusivamente sull'anzianità di servizio (anche se tale servizio sia espletato su di una diversa disciplina). **Il risultato è che proprio ai docenti della classe di Strumento (A077)** – gli unici che al contrario sono stati già appositamente selezionati dall'amministrazione per tale specifico insegnamento – **resta nella sostanza precluso** (o comunque fortemente ostacolato) **l'insegnamento dello Strumento e della Teoria nei Licei!**

E' questo il risultato della riforma? Sono questi i Licei musicali che dovrebbero prendere il posto dei Conservatori di musica nel delicatissimo segmento della formazione musicale di base?

Eppure **nelle scuole medie ad indirizzo musicale** si sono, giustamente, **differenziate nettamente** la classe di concorso **A032** (ed. musicale) dalla **A077** (Strumento musicale, comprensivo della Teoria), e **la normativa non permette né trasferimenti né passaggi, né tantomeno utilizzazioni, da una tipologia all'altra**. Questo perché per la compilazione delle graduatorie A077 si guarda ai titoli di studio, culturali e artistico-professionali posseduti.

IL MERITO

E adesso, in seno alla nuova bozza di regolamento sulle classi di concorso, viene inserito un Allegato (ORARIO LICEI) completamente ricalcato sugli allegati alla Nota 21 aprile 2010 (e modifiche successive) di regolamentazione della fase transitoria **che di fatto vuole cristallizzare per sempre il nefasto regime transitorio.**

In particolare,

1) **per la classe di concorso di Storia della musica si continua ad impedire l'accesso ai docenti di Educazione musicale,** prescrivendo come requisito indispensabile il possesso della laurea magistrale in musicologia congiuntamente al diploma di Conservatorio;

2) **per le classi di concorso fondamentali per il Liceo musicale (Esecuzione ed Interpretazione** e **Laboratorio di Musica d'insieme)** si dispone che **gli appartenenti alla classe di concorso A31** (ed. musicale nella scuola secondaria di II grado) **si trasformino senza bisogno di alcun ulteriore requisito in docenti di Strumento**, subordinando il passaggio al semplice "possesso del Diploma di conservatorio nello specifico strumento e di servizio prestato nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado."

Tutto ciò in attesa dell'avvento di una "nuova" classe di concorso (A56).

Ricordiamo anche che nel decreto è previsto che gli abilitati A32 (ed. musicale nella scuola secondaria di I grado) sono anche considerati abilitati A31. Il che significa estendere anche ai docenti di ed. musicale della scuola media la possibilità di accesso all'insegnamento dello Strumento nei Licei (dopo che è stata loro negata la possibilità di insegnare Strumento nelle stesse scuole medie!)

Permettere l'accesso indiscriminato all'insegnamento dello Strumento musicale e della Musica d'insieme nei Licei ai docenti di ed. musicale della scuola media e degli ex istituti magistrali **senza verificare il possesso di titoli di studio, culturali e artistico-professionali di rilievo significa distruggere alla radice il Liceo musicale!**

RICHIESTE

Per questo, **per la salvaguardia della qualità dei Licei musicali**, destinati a prendere il posto delle Istituzioni AFAM nel segmento di formazione musicale di base, **il Coordinamento CNAFAM chiede:**

1) **che ai docenti di Educazione musicale (A031 e A032) siano affidate le cattedre di Storia della musica,** poiché essi hanno pieno diritto e adeguate competenze per occuparle;
2) **che venga eliminata la possibilità per gli abilitati nelle classi di concorso A031 e A32 di accedere all'insegnamento dello Strumento musicale** (Esecuzione e Interpretazione) **e della Musica d'insieme,** sia in fase transitoria, sia a regime;
3) **che i docenti della classe di concorso A077 siano riconosciuti abilitati per le corrispettive nuove classi di concorso di Strumento** (Esecuzione e Interpretazione e Laboratorio di musica d'insieme) **dei Licei Musicali** (in quanto appartenenti allo stesso ambito disciplinare della scuola secondaria);
4) **che i docenti della classe di concorso A077** in possesso di titoli adeguati **possano accedere all'insegnamento di Teoria, analisi e composizione e di Tecnologie musicali;**
5) **che venga ripristinato l'Allegato B nella versione emendata dal CNPI, la cui formulazione**
    a. **è in sostanziale accordo con quanto chiesto dal CNAFAM,** pur con le osservazioni critiche presenti nel documento CNAFAM del 9/3/2011, alle quali rimandiamo;
    b. **prevede l'accertamento dei titoli artistico-professionali**, come da noi richiesto con forza nei nostri pregressi documenti;
    c. prevede una chiara e corretta **disciplina transitoria** (contrariamente alla nefasta disciplina transitoria attualmente in vigore);
    d. prevede con precisione nella colonna di destra gli insegnamenti relativi a ciascuna classe di concorso.

Di seguito, l'Allegato E (piano degli studi del Liceo musicale e coreutico allegato allo **schema di DPR** e alle **utilizzazioni**), **con le proposte di modifica del Coordinamento CNAFAM (in rosso):**

Allegato E

PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO MUSICALE E COREUTICO

			1° biennio		2° biennio		5° anno
			1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale							
Lingua e letteratura italiana	**A-13 A-12**	**50/A - 51/A**	132	132	132	132	132
Lingua e cultura straniera	**A-23**	**46/A**	99	99	99	99	99
Storia e geografia	**A-13 A-12**	**50/A - 51/A**	99	99			
Storia	**A-19 A-13**	**37/A - 50/A**			66	66	66
Filosofia	**A-19 A-18**	**37/A - 36/A**			66	66	66
Matematica *	**A-26**	**49/A**	99	99	66	66	66
Fisica	**A-26**	**49/A**			66	66	66
Scienze naturali**	**A-50**	**60/A**	66	66			
Storia dell'arte	**A-53** **A-17**	**61/A** **24/A - 25/A**	66	66	66	66	66
Religione cattolica o attività alternative	====	====	33	33	33	33	33
		Totale ore	594	594	594	594	594
Sezione musicale							
Scienze motorie e sportive	**A-48**	**29/A**	66	66	66	66	66
Esecuzione e interpretazione ***	**A-56**	**77/A** (2) **NUOVA**	99	99	66	66	66
Teoria, analisi e composizione ***	**A-65**	**31/A** (4) **77/A** (4) **NUOVA**	99	99	99	99	99
Storia della musica	**A-55**	**31/A** (1) **NUOVA**	66	66	66	66	66
Laboratorio di musica d'insieme ***	**A-56**	**77/A** (2) **NUOVA**	66	66	99	99	99
Tecnologie musicali***	**A-63**	**31/A**(3) **77/A** (3) **NUOVA**	66	66	66	66	66
		Totale ore	462	462	462	462	462

Sezione coreutica							
Storia della danza	**A-54**	**NUOVA**			66	66	66
Storia della musica	**A-55**	**31/A** (1) **NUOVA**			33	33	33
Tecniche della danza	**A-58**	**NUOVA**	264	264	264	264	264
Laboratorio coreutico	**A-58**	**NUOVA**	132	132			
Laboratorio coreografico	**A-58**	**NUOVA**			99	99	99
Teoria e pratica musicale per la danza	**A-30**	**NUOVA**	66	66			
		Totale ore	462	462	462	462	462
		Totale complessivo ore	1056	1056	1056	1056	1056

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 13 comma 8
****Ad esaurimento

1) Ai titolari dell'ex classe di concorso 31/A è richiesto il possesso della laurea in musicologia e beni musicali (laurea magistrale LM-45 o titoli equiparati ai sensi del DI 9 luglio 2009- pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2009, n.233) ~~-congiuntamente al~~ **ovvero del** diploma di conservatorio.

2) Ai titolari della classe di concorso 77/A è richiesto il possesso del Diploma di conservatorio nello specifico strumento e di servizio prestato nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado.

3) Ai titolari dell'ex classe di concorso 31/A **e della classe di concorso 77/A** è richiesto il possesso del Diploma accademico di II livello in Musica, scienze e tecnologia del suono di cui al DM 462/03; Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico di cui al DM n. 1 dell'8 gennaio 2004; Diploma accademico di II livello "Musica elettronica e tecnologie del suono" di cui al DM 39 del 12 marzo 2007; Diploma di "Musica elettronica" (vecchio ordinamento)~~; Qualsiasi diploma accademico di II livello (Conservatorio) purché il piano di studio seguito abbia compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o nella musica elettronica~~.

4) Ai titolari dell'ex classe di concorso 31/A **e della classe di concorso 77/A** è richiesto il possesso di idonei requisiti professionali: Diplomi accademici di : - composizione; - direzione d'orchestra; - organo; - direzione del coro; - direzione e strumentazione per banda.

N.B. È previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

Roma, 13/3/2012
Il Direttivo nazionale CNAFAM
Coordinamento nazionale formazione artistica, musicale e coreutica
www.cnafam.weebly.com - info@domenicopicciche.com